

**Abruzzo****L.R. 14/09/1999, n. 77****Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.****Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 settembre 1999, n. 37.****Art. 33***Reclutamento del personale.*

1. Gli Organi di direzione politica, previo confronto con le OO.SS., disciplinano, con propri atti di organizzazione, nel rispetto dei principi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 e dei contratti collettivi di lavoro:

- a) le modalità di assunzione agli impieghi;
- b) i requisiti di accesso nelle procedure selettive.

2. Le graduatorie delle prove selettive rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente, per la eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle graduatorie attualmente vigenti.

**Abruzzo****L.R. 17/11/2010, n. 49****Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.****Pubblicata nel B.U. Abruzzo 1° dicembre 2010, n. 76.****Art. 5 Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali <sup>(6)</sup>.****In vigore dal 16 dicembre 2010**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito in legge con modificazioni dall'*art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122*.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.

---

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica, prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, devono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale.

2. L'obbligo, di cui al comma 1, si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.».